

FAQ – BANDO RIMOZIONE AMIANTO EDIFICI PUBBLICI (ED. 2026)

1. SOGGETTI BENEFICIARI E PROPRIETA' DEGLI IMMOBILI

1.1) Chi può presentare la domanda di contributo?

Possono partecipare esclusivamente gli Enti locali situati in Lombardia: Comuni (anche in forma associata o aggregata), Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città Metropolitana (par. A.3 del bando).

1.2) È possibile presentare domanda di contributo per un edificio di proprietà del Demanio, qualora il Comune ne abbia la concessione d'uso e disponga di un'eventuale delega o autorizzazione da parte della proprietà?

No, la domanda non è ammissibile. Il bando richiede che l'immobile sia di proprietà di un Ente Locale beneficiario (Comune, Provincia, Città Metropolitana, Comunità Montana o Unione di Comuni) (par. B.2 del bando).

1.3) Come comportarsi in caso di comproprietà dell'immobile?

Il criterio fondamentale è verificare se tutti i comproprietari rientrano tra i soggetti beneficiari previsti dal bando (Comuni, Province, Città Metropolitana, Comunità Montane, Unioni di Comuni).

- Se tutti i comproprietari sono soggetti beneficiari: È opportuno che ogni Ente presenti una domanda separata per la quota di proprietà di propria competenza. Ciascun Ente agirà come richiedente per la propria parte di intervento.
- Se uno dei comproprietari NON è un soggetto beneficiario (ad esempio una parte dell'edificio è statale o di un ente privato): Il Comune (o l'ente locale beneficiario) può partecipare al bando solo per la quota parte di sua proprietà. In questo caso, l'istanza deve essere accompagnata da documentazione che attesti chiaramente la ripartizione delle quote e delle spese.

1.4) Un immobile di proprietà comunale è attualmente usato in modo promiscuo (es. concesso in parte a farmacia privata, associazioni o ex società partecipate). Se l'Amministrazione intende riqualificarlo per destinarlo interamente a scopi pubblici e sociali, l'intervento di rimozione amianto è ammissibile al bando?

Sì, l'intervento è ammissibile. Il bando finanzia la rimozione di amianto da edifici destinati ad attività istituzionali e non economiche. Se l'Amministrazione Comunale, attraverso il progetto di riqualificazione, garantisce che l'intero edificio sarà restituito a una funzione integralmente pubblica e sociale, senza attività economiche, l'intero intervento di rimozione e smaltimento è finanziabile.

1.5) È ammissibile il finanziamento per un intervento di rimozione amianto su un immobile la cui proprietà è suddivisa tra l'Ente locale e una sua società partecipata?

Il contributo può essere richiesto ed erogato esclusivamente per la quota parte di proprietà dell'Ente locale (Comune, Provincia, ecc.). La porzione di immobile di proprietà della società partecipata non è invece ammissibile a finanziamento.

1.6) Nel caso di edifici scolastici il cui uso è regolato dalla L.R. 23/1996 (es. immobili di proprietà del Comune in uso alla Città Metropolitana di Milano o viceversa), chi è il soggetto legittimato a presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata esclusivamente dall'Ente che risulta proprietario dell'immobile, indipendentemente dal soggetto che lo ha in uso. Se l'edificio è di proprietà del Comune ma in uso alla Città Metropolitana (CMM), il soggetto richiedente dovrà essere il Comune. Al contrario, se l'edificio è di proprietà della Città Metropolitana ma in uso al Comune, la domanda dovrà essere presentata dalla Città Metropolitana.

1.6) Sono ammissibili immobili confiscati alla criminalità organizzata e che hanno già ottenuto in passato di finanziamenti da parte di Regione Lombardia per la ristrutturazione?

Se l'immobile ha già ricevuto contributi regionali per la ristrutturazione, il bando amianto è accessibile solo per voci di spesa diverse non coperte da altri finanziamenti. Il proprietario degli immobili deve essere comunque l'Ente richiedente del contributo.

1.7) È ammissibile il contributo per la rimozione e la sostituzione di coperture in cemento-amianto su strutture cimiteriali (es. loculi, ossari), escludendo invece le cappelle di proprietà privata?

Sì, l'intervento è finanziabile su tutte le parti di proprietà del Comune, anche se date in concessione. Restano escluse dal finanziamento le cappelle o le edicole funerarie di cui la proprietà sia privata.

1.8) È possibile partecipare al bando nel caso in cui l'Ente locale sia nudo proprietario dell'edificio oggetto dell'intervento?

Sì, la partecipazione è ammessa. La nuda proprietà è un titolo di proprietà a tutti gli effetti. Tuttavia, in sede di istanza e di progetto, l'Ente dovrà garantire che al termine dei lavori, l'immobile sia destinato a finalità pubbliche e sociali e che non vi si svolga alcuna attività economica. Tutte le spese oggetto di contributo dovranno essere a carico dell'Ente locale richiedente.

1.9) Per gli interventi su edifici vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali, è necessario allegare l'autorizzazione della Soprintendenza?

Non è obbligatorio allegare l'autorizzazione della Soprintendenza, ma è necessario l'atto di approvazione del progetto da parte del richiedente. Resta inteso che l'Ente beneficiario dovrà acquisire tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla legge.

1.10) È finanziabile l'intervento di rimozione e rifacimento di una copertura in cemento-amianto sulla quale è stato eseguito in passato un intervento conservativo di incapsulamento?

Sì, l'intervento è finanziabile. La sostituzione di una copertura precedentemente incapsulata con una nuova soluzione priva di amianto è considerata una scelta tecnica preferibile.

1.11) In caso di rimozione dell'amianto dalla copertura, l'Ente beneficiario è tenuto a rispettare un periodo minimo di inalienabilità dell'edificio o può procedere alla sua alienazione subito dopo la conclusione dei lavori?

Non c'è un vincolo di alienazione. Fermo restando l'obbligo di garantire la regolare conclusione e rendicontazione dei lavori secondo le tempistiche e le modalità previste dal bando stesso.

1.12) Nel caso di un edificio di proprietà comunale, dato in gestione a un ente terzo (es. associazione o fondazione) per lo svolgimento dell'attività di scuola dell'infanzia paritaria, è possibile presentare domanda di contributo?

Sì, l'intervento è ammissibile a condizione che la domanda venga presentata dal Comune in qualità di proprietario dell'immobile e che si verifichi l'assenza di "attività economica" (vedi par. 2).

1.13) Nel caso di un intervento su un intero complesso immobiliare identificato da due mappali distinti, è possibile presentare due istanze di contributo separate (una per ogni mappale), beneficiando del limite massimo di 350.000,00 € per ciascuna domanda?

Sì, la procedura è ammessa. L'Ente può presentare domande separate per progetti distinti su edifici distinti, anche se parte di un medesimo complesso immobiliare, assegnando a ciascuno un proprio CUP.

1.14) L'Amministrazione comunale è divenuta proprietaria di immobili realizzati abusivamente e non demoliti a seguito di ordinanza. Nel procedere alla demolizione degli stessi l'amministrazione comunale potrebbe accedere al finanziamento per rimozione e smaltimento amianto presente nelle coperture?

Sì, l'intervento è ammissibile a condizione che la domanda venga presentata dal Comune in qualità di proprietario dell'immobile.

1.15) Nel caso di interventi su un immobile confiscato assegnato al Comune ma non ancora registrato al catasto per problemi formali con agenzia del demanio, è ammissibile la presentazione della domanda da parte del Comune allegando come titolo il decreto di assegnazione del bene?

La domanda è ammissibile solo se il Comune risulta proprietario dell'immobile.

2. AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI E ATTIVITÀ ECONOMICHE

2.1) È finanziabile un intervento su un edificio di proprietà comunale che ospita eventi organizzati da terzi, di cui alcuni a pagamento?

Il finanziamento risulta ammissibile solo se presenti contratti di messa a disposizione, tra l'Ente Locale e i soggetti terzi, a titolo gratuito o semi-gratuito (prezzi simbolici non di mercato), secondo la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Tuttavia, in coerenza con le indicazioni della Commissione Europea è possibile escludere la natura di impresa, anche in presenza di un'attività economica, purché quest'ultima abbia carattere ancillare/residuale.

Nel caso specifico, la messa a disposizione di terzi a titolo oneroso può essere definita ancillare solo se realizzata per un periodo inferiore al 20% dell'effettivo utilizzo, su base temporale. (a titolo esemplificativo, a fronte di un periodo di utilizzo del locale pari a 365 giorni, il periodo di messa a disposizione a titolo oneroso non può superare i 73 giorni).

In sintesi, è possibile presentare domanda per il contributo volto alla rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici di proprietà dell'Ente che vengono messi a disposizione di terzi solo nel caso in cui:

- Il locale sia concesso dall'Ente in uso ai terzi gratuitamente, oppure a prezzi simbolici e non di mercato;
- Il locale sia concesso a titolo oneroso per un massimo del 20% dell'effettivo utilizzo, calcolato, per ciascun anno, mediante il rapporto tra il numero di giorni in cui il locale è concesso dietro corrispettivo di mercato ed il numero di giorni in cui il bene è effettivamente utilizzato. In tal caso il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'utilizzo a titolo oneroso per un tempo pari a 10 anni al fine di consentire i controlli da parte degli uffici regionali competenti.

2.2 La sostituzione del manufatto rimosso è obbligatoria?

No. La finalità principale è la rimozione dell'amianto. È quindi ammissibile anche un intervento di sola rimozione (es. in vista di una successiva demolizione dell'edificio).

2.3 Sono ammissibili lavori in corso o conclusi?

Sono ammissibili i progetti i cui lavori siano iniziati a partire dal 9 febbraio 2026 (data di approvazione della DGR del 9 febbraio 2026 n.5734). Le spese tecniche preliminari possono essere state sostenute anche antecedentemente. Se i lavori sono già conclusi alla data di apertura del bando, l'Ente può presentare domanda e, in caso di finanziamento, procedere direttamente alla rendicontazione.

2.4) L'intervento deve riguardare esclusivamente la rimozione e lo smaltimento dell'amianto, oppure può far parte di un progetto più ampio di ristrutturazione complessiva dell'edificio?

È ammessa la presentazione di un progetto di riqualificazione complessivo. Tuttavia, affinché l'istanza sia ammissibile, è fondamentale che gli elaborati progettuali (in particolare il quadro economico e il computo metrico estimativo) specifichino e dettagliino in modo univoco e chiaramente distinguibile le voci di spesa relative alla rimozione, allo smaltimento e all'eventuale sostituzione dei manufatti contenenti amianto. La quota di spesa per cui si richiede il contributo deve essere chiaramente definita per permettere la corretta valutazione della spesa ammissibile (si veda par. B.3 del bando).

2.5) Se la quantità di amianto effettivamente rilevata e da rimuovere risulta superiore o inferiore rispetto a quella stimata nella denuncia effettuata a suo tempo all'ATS, è necessario procedere a una nuova denuncia prima di presentare la domanda di bando?

No, non è necessario presentare una nuova denuncia per rettificare le quantità prima di inviare la candidatura. Il requisito essenziale è che la denuncia della presenza di amianto sia stata regolarmente inoltrata all'ATS competente in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo.

2.6) Qualora venga rilevata la presenza di amianto nel terreno sottostante un edificio già demolito, ed essendo in corso la costruzione di un nuovo immobile sul medesimo sedime, è possibile finanziare le spese di smaltimento del terreno contaminato?

No, tale attività non è ammissibile al finanziamento. Lo smaltimento di terreno contaminato si configura come un'operazione di bonifica di siti inquinati e non come rimozione di manufatti edilizi, esulando pertanto dall'ambito di applicazione di questa specifica misura di sostegno.

2.6) In un intervento di rimozione e smaltimento di copertura in amianto, quali spese relative al rifacimento e al ripristino dei manufatti rimossi (voce b del par. B.3) sono considerate ammissibili?

Ai sensi del par. B.3, la voce a) ammette i costi di "rimozione e smaltimento dell'amianto e di eventuali altri materiali rimossi nell'intervento (quali vecchi coppi, guaine, lane minerali, ecc.)".

In maniera analoga, alla voce b) sono considerate ammissibili le spese di "rifacimento e ripristino dei manufatti rimossi..".

Poiché l'intervento di rimozione degli altri materiali (quali vecchi coppi, guaine, lane minerali, ecc., nonché elementi accessori come i canali di gronda) risulta tecnicamente indispensabile e propedeutica per poter procedere alla rimozione dell'amianto stesso, anche l'intervento del loro ripristino rientra tra le spese ammissibili di cui alla voce b).

In coerenza a tale principio, si intendono ammissibili alla voce b) anche le spese per la fornitura e posa di altri elementi tecnicamente funzionali o necessari alla corretta esecuzione del nuovo manto di copertura (ad es. l'assito in legno, l'isolamento termico/coibentazione, listellatura per la posa del nuovo manto, ecc.).

Restano invece esclusi dal finanziamento tutti gli interventi sulle strutture portanti della copertura per le quali non è necessaria la rimozione ai fini della realizzazione dell'intervento (es. sostituzione o ripristino di travi e travetti che potrebbero essere lasciati in posto) e i relativi trattamenti manutentivi o protettivi (quali trattamenti come antitarlo o antifungo).

2.7) È possibile includere nella richiesta di contributo le spese per lo smaltimento e la sostituzione di elementi non strettamente contaminati, ad esempio vetrate, in cui si ipotizza la presenza di amianto, ad esempio negli stucchi di sigillatura della vetrata?

Secondo quanto previsto dal par. B.3 del bando, sono ammissibili esclusivamente i costi relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto, oltre che di eventuali altri materiali rimossi nell'intervento, quali vetrate, vecchi coppi, guaine, lane minerali, etc... Non è ammissibile, invece, la spesa per la fornitura e la posa in opera della nuova vetrata o di altri elementi sostitutivi.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI

3.1) Qual è l'importo massimo e/o un importo minimo del contributo?

Il contributo è a fondo perduto fino al 100% della spesa ammissibile, con un massimale di 350.000,00 € per singola domanda. Non è previsto un importo minimo di spesa. (par. B.1 del bando)

3.2) In caso di presentazione di più istanze riferite a edifici diversi, il limite massimo di contributo pari a 350.000,00 € è da intendersi come tetto complessivo per Ente o come massimale per ogni singola domanda/edificio?

Il massimale di 350.000,00 € si applica a ogni singola domanda. Poiché a ogni domanda deve corrispondere un unico CUP (Codice Unico di Progetto), l'Ente ha la facoltà di presentare più richieste di contributo per CUP differenti, beneficiando per ciascuna di esse del massimale previsto. Resta inteso che, qualora un unico progetto (con un solo CUP) riguardi un complesso di più edifici, il contributo massimo erogabile per tale istanza rimarrà comunque di 350.000,00 €.

3.3) Quali spese sono incluse nel contributo?

Sono ammissibili le spese elencate al par. B.3 del bando attuativo.

3.4) È possibile finanziare opere accessorie (es. lattonerie o rinforzi strutturali)?

Sì, i costi per la sostituzione di canali di gronda e lattonerie rientrano nelle percentuali massime di ripristino. Eventuali rinforzi strutturali strettamente necessari per la posa della nuova copertura possono essere valutati caso per caso.

3.5) Le spese relative alla progettazione dell'intervento e agli altri incarichi affidati a professionisti esterni sono ammissibili a contributo?

Sì, le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento entro il limite massimo del 10% delle spese complessive ammesse a contributo (par. B.3 del bando).

3.6) Le spese per la movimentazione degli arredi all'interno dell'edificio, necessaria per consentire le lavorazioni (es. rimozione di colle o pavimentazioni), sono ammissibili a contributo?

Tali costi possono essere ritenuti ammissibili solo se configurati come oneri della sicurezza o come costi di allestimento cantiere strettamente funzionali all'esecuzione dei lavori di rimozione dell'amianto.

4. PROCEDURE DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE

4.1) Nel caso di un intervento di rimozione amianto che interessi un complesso edilizio costituito da più fabbricati (es. un magazzino comunale con più corpi staccati o un lotto con più edifici), è possibile presentare un unico progetto?

La scelta sulla modalità di presentazione della domanda è in capo all'Ente Locale, tenendo conto del vincolo che per ciascun CUP corrisponde una singola domanda.

Opzione 1: L'Ente può presentare un unico progetto che includa più fabbricati all'interno dello stesso lotto o complesso, a condizione che venga generato un unico CUP. In questo caso, il contributo massimo erogabile per l'intero intervento sarà comunque di 350.000,00 €.

Opzione 2: L'Ente può presentare diverse domande per ogni fabbricato interessato dall'intervento, ognuna con CUP diverso. Ciascuna delle domande potrà beneficiare del massimale di 350.000,00 €.

4.2) Qual è il livello di progettazione richiesto?

È necessario presentare almeno il **Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE)** approvato con apposito provvedimento dell'Ente. La presentazione di un Progetto Esecutivo attribuisce un punteggio maggiore in graduatoria (5 punti).

4.3) Qual è il criterio principale per l'assegnazione dei fondi?

La selezione avviene tramite procedura valutativa a graduatoria. Il criterio principale è la quantità di amianto rimossa (mq per coperture e pavimenti, kg per altri manufatti o amianto friabile). Sono previste premialità per l'alto indice di degrado (ID) e per la presenza di convenzioni per lo smaltimento con privati (par. C.3 del bando).

4.4) Quando deve essere stata fatta la denuncia all'ATS?

I manufatti devono essere stati denunciati all'ATS competente in data precedente alla presentazione della domanda di finanziamento.

4.5) Cosa si intende per convenzione per lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze private ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità?

Il riferimento riguarda quanto previsto dall'art. 2, comma 4-bis della legge regionale n. 17/2003. Si tratta della facoltà, per gli Enti Locali, di stipulare apposite convenzioni con imprese autorizzate al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti, al fine di agevolare la raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto provenienti da utenze domestiche/private presenti sul territorio comunale. Il possesso di una convenzione attiva alla data di presentazione della domanda garantisce un punteggio premiale di 5 punti in graduatoria.

5. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

5.1) Come avviene l'erogazione del contributo?

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione a saldo, solo dopo la conclusione dei lavori e la presentazione della rendicontazione completa tramite il portale Bandi e Servizi. L'Ente deve quindi anticipare le somme necessarie in termini di cassa, mentre è possibile accertare l'importo del contributo alla sua concessione.

5.2) Quali sono i tempi per concludere l'intervento?

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro 24 mesi dall'assegnazione del contributo. È possibile richiedere una proroga motivata per cause di forza maggiore per un periodo massimo di 365 giorni.

5.3) Il Soggetto Beneficiario può richiedere un mutuo per la realizzazione dei lavori e procedere alla sua estinzione una volta ottenuto il finanziamento da Regione Lombardia?

L'Ente è libero di determinare le modalità di copertura finanziaria necessarie per l'anticipazione delle somme. L'importante è che l'Ente assicuri la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo regionale e che tutta la documentazione di spesa sia regolarmente quietanzata al momento della rendicontazione.